

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 699 del 16 maggio 2017

Azioni regionali per la promozione della pratica sportiva. Approvazione del bando, anno 2017, per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 16

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:

La Regione sostiene e promuove la pratica sportiva. Con il presente provvedimento, sulla base delle risorse rese disponibili nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, si avvia la procedura per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti diversamente abili.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", nel riconoscere il valore sociale, formativo ed educativo della pratica motoria e sportiva, attraverso l'attività di programmazione e pianificazione individua i fabbisogni ed interviene di conseguenza mediante forme di sostegno, anche finanziario, a favore della promozione della pratica sportiva.

In particolare, l'art. 16, della suddetta L.R. 8/2015 prevede il sostegno finanziario della Regione in favore degli atleti con disabilità, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma.

Con l'approvazione della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019", alle attività facenti capo alla L.R. 8/2015 sono state destinate risorse per un importo complessivo di Euro 1.600.000,00, di cui Euro 810.000,00 per interventi di spesa corrente a favore dell'incentivazione della pratica motoria e sportiva.

Va inoltre rilevato che, con deliberazione n. 7 del 9 febbraio 2017, il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato il Piano Pluriennale per lo Sport 2016-2018.

Coerentemente con le politiche previste dal suddetto Piano pluriennale e con gli obiettivi previsti dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2017 - 2019, e sentita la Consulta regionale per lo sport che ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 22 marzo 2017, la Giunta regionale ha presentato con provvedimento n. 34/CR del 6 aprile 2017 alla competente Commissione consiliare il Piano esecutivo annuale per lo sport 2017 con cui sono state previste le linee di spesa e le relative risorse economiche necessarie alla realizzazione degli interventi da porre in essere per il corrente anno.

Con deliberazione n. 588 del 28 aprile 2017, in forza del parere favorevole espresso dalla III^a Commissione consiliare nella seduta del 19 aprile 2017, la Giunta regionale ha approvato definitivamente il predetto Piano.

Nella specifica linea di spesa di cui all'Obiettivo strategico 06.01.02 del DEFR 2017 - 2019: "Incentivare la pratica per atleti diversamente abili", che corrisponde a specifico obiettivo previsto dal programma di Governo 2015 - 2020 del Presidente, al capitolo 102518 - "Azioni regionali a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità" (art. 16 L.R. 11 maggio 2015, n. 8), sono state assegnate nella misura di Euro 200.000,00 per il corrente esercizio 2017 le risorse necessarie a sostenere le iniziative a favore degli atleti con disabilità.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della L.R. 8/2015, si rende ora necessario procedere all'approvazione di un apposito bando che definisca i criteri e le modalità di accesso al contributo regionale.

Per quanto sopra esposto, si propone pertanto di approvare il " Bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità", ai sensi della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, art. 16", di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La Direzione Beni Attività Culturali e Sport procederà alla valutazione delle istanze pervenute secondo i riteri indicati nel Bando di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento che ne forma parte integrante, per la formazione della graduatoria finale in collaborazione con il Comitato Regionale Veneto del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), riconosciuto ai sensi dell'art. 8

della legge 7 agosto 2015, n. 124, Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili che verificherà e convaliderà i dati tecnico/sportivi dichiarati da ciascuna singola società / associazione sportiva richiedente contributo.

Le attività ammesse a finanziamento dovranno essere realizzate entro il corrente anno e comunque rendicontate entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Limitatamente alla sola rendicontazione, è consentita motivata richiesta di proroga da presentarsi entro il medesimo termine.

La spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto è destinata al sostegno delle iniziative volte a favorire la pratica sportiva degli atleti diversamente abili e pertanto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 10 e 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;

VISTA la DCR 9 febbraio 2017, n. 7 di approvazione del Piano pluriennale per lo sport 2016-2018;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 di approvazione del Bilancio di previsione 2017 - 2019;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13 gennaio 2017 di approvazione del bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019;

VISTA la DGR n. 108 del 7 febbraio 2017 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001, "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 588 del 28 aprile 2017 di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport 2017;

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il " Bando per la concessione di contributi a favore della pratica sportiva degli atleti con disabilità" di cui all'**Allegato A** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in Euro 200.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102518 "Azioni regionali a sostegno della pratica sportiva degli atleti con disabilità" del bilancio di previsione 2017 - 2019 con imputazione all'esercizio 2017;
4. di dare atto che la Direzione Beni Attività Culturali e Sport, cui è stato assegnato il capitolo evidenziato al punto precedente, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente atto, e dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;

7. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di prendere i necessari contatti con il Comitato Regionale Veneto del CIP al fine di dar corso alla collaborazione con la Regione in merito alle verifiche sulle istanze di contributo e sulle rispettive rendicontazioni;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 26, comma 1, del D.lgs 14 marzo 2013, n.33;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.